

Prot. N. 756551/12.07

Torino 05/11/2008

Al Comando della Polizia Municipale

di tutti i Comuni
della Provincia di Torino

P.c.:

Ministero dell'Interno
**Compartimento della Polizia Stradale
per il Piemonte e la Valle d'Aosta
Sezione di Torino**
Via A. Avogadro, 41
10121 TORINO

**Comando Provinciale Carabinieri
Torino**
Via S. Croce, 5
10123 TORINO

Oggetto: Segnalazione delle postazioni temporanee di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli sulla rete stradale provinciale.

Come è noto l'art. 3 comma 1 – lettera b) - del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, convertito nella Legge n. 160/2007, ha modificato l'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) introducendo il comma 6 bis che dispone:

“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente Codice. Le modalità di impiego sono stabilite con Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.

Con Decreto emanato il 15 agosto 2007 dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, sono state stabilite le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosi prescritti dalla norma sopra richiamata, per segnalare e rendere visibili le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli conformemente alle norme regolamentari vigenti.

Con esso è stato disposto (al comma 1) che le postazioni di cui sopra **possono** essere segnalate:

- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Per quanto riguarda i segnali stradali di indicazione, di cui al comma 1- lettera a), è stabilito che devono essere realizzati con pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati.

Ciò premesso, in considerazione delle richieste pervenute dai comandi della Polizia Municipale di diversi comuni, in merito alla possibilità di segnalare la presenza di postazioni **temporanee** di controllo della velocità veicolare mediante collocazione di segnali di indicazione **permanenti**, si ritiene di dover richiamare il parere Prot. n° 972663 espresso al riguardo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ramo Trasporti in data 7 agosto 2008, con il quale è stato osservato che *“l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorchè non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere”*.

Al riguardo il Ministero ha richiamato il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, facendo nello stesso parere osservare che essa *“stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare”*.


Per le motivazioni sopra riportate, vista la diversificata tipologia di segnali attualmente utilizzati ai fini della preventiva segnalazione delle **postazioni temporanee** di controllo anzidette, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni al fine di una loro corretta uniformazione per l’impiego sulla rete stradale di competenza della Provincia di Torino, anche al fine di evitare eventuali ricorsi avverso ai provvedimenti sanzionatori irrogati.

I cartelli stradali “di indicazione”, da impiegarsi sulle strade provinciali per la preventiva segnalazione della presenza di **postazioni temporanee** di controllo della velocità veicolare sulle strade stesse, devono essere realizzati con forma, dimensioni, simbologia e colore di fondo come indicato nell’allegato modello. La pellicola utilizzata, la dimensione e la forma delle lettere costituenti l’iscrizione aggiuntiva dovranno essere conformi alle disposizioni del Codice della Strada richiamate nel Decreto emanato in data 15 agosto 2007 dal Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno (pubblicato sulla G.U. 23/08/2007 n. 195), in relazione al tipo di strada ove i cartelli saranno utilizzati.

Poiché ai sensi dell’art. 14 - comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., come specificato all’art. 37 - comma 1 lett. a) e d), **la apposizione** della segnaletica permanente compete, fatte salve le eccezioni indicate nel suo Regolamento attuativo, all’ente proprietario della strada, si comunica che in conformità al parere n. 972663 espresso in data 7 agosto 2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ramo Trasporti, per la segnalazione della presenza di **postazioni temporanee** di controllo della velocità veicolare sulle strade provinciali **non sarà autorizzata la installazione di segnali di indicazione permanenti**.

IL DIRIGENTE del
SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA’
Dott. Ing. Sandra BELTRAMO

Allegati n° 1



**fondo blu (extraurbano)
fondo bianco (urbano)**

**simbolo organo di polizia stradale
fig. II 110/a (Polizia Stradale)
fig. II 1101 (Polizia Municipale)**

SCALA 1:10